

## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo recante il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, - rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - procedendo, contestualmente, in attuazione dei criteri contenuti nella legge delega n. 11 del 2016, ad un riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, attualmente recata dal decreto legislativo n.163 del 2006.

Sotto il profilo finanziario, nonché nel rispetto dei criteri contenuti nella citata legge delega, il nuovo codice prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, **che statuisce che le Amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**Il comma 13 della citata legge delega ha, infatti, previsto che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i previsti decreti attuativi siano emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.**

Sulla scorta di tale esigenza, le disposizioni inserite nel nuovo codice, che necessitano di copertura, prevedono al loro interno le relative fonti finanziarie di copertura, fermo restando che la clausola di invarianza assicura che agli eventuali nuovi adempimenti si faccia fronte con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo codice tende ad incidere in maniera significativa nella materia degli appalti, che rappresenta sicuramente un volano per l'economia, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea e, al fine di perseguire un contenimento dei tempi nonché la piena verificabilità dei flussi finanziari, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto.

Nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica, inoltre, si prevedono adeguate forme di centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione.

Si segnala, inoltre, come la previsione di apposite disposizioni di carattere transitorio esclude il possibile verificarsi di diseconomie di carattere amministrativo o ipotetici effetti negativi in sede di contenzioso, posto che le procedure di affidamento in corso proseguono sino al termine applicando



la disciplina in vigore al momento dell'inizio del relativo procedimento. Ciò eviterà il pericolo di una rinnovazione di talune fasi del procedimento o di considerare non più utili quelle già concluse. Il nuovo codice introduce una serie di prescrizioni mirate ad assicurare penetranti forme di controllo sulle procedure di affidamento, tendenti, in particolare, alla tutela del lavoro e delle condizioni di sicurezza e ad una maggiore trasparenza delle procedure. In questo spirito nessuna delle novità introdotte è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, al contrario, i presidi introdotti di maggiore solidità a contrasto di pratiche evasive di obblighi contributivi può determinare evidenti benefici per la finanza pubblica. I maggiori e più penetranti poteri di controllo che le Amministrazioni sono chiamate ad esercitare dovranno essere svolte facendo appello al personale comunque in servizio presso le medesime.

Di seguito si illustra, per singoli articoli che compongono il nuovo codice, l'eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo dei loro effetti sulla finanza pubblica.

**L'articolo 1** (*Oggetto e ambito di applicazione*) definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del codice, e, trattandosi di norma **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 2** (*Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome*) delinea il riparto delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome in materia. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto di carattere **ordinamentale**.

**L'articolo 3** (*Definizioni*) contiene le definizioni contenute nel codice, che comprendono quelle contenute nelle direttive europee, con i necessari adeguamenti in relazione all'assetto dell'ordinamento interno. La disposizione è **ordinamentale** e, quindi, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 4** (*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*) dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. La disposizione è di tipo **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**L'articolo 5** (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) dispone circa l'esclusione dell'ambito applicativo del codice per le concessioni o appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da una amministrazione o da un ente a una persona giuridico di diritto pubblico o privato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**

**L'articolo 6** (*Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture*) è relativo al regime specifico per le concessioni e gli appalti, aggiudicati, nei settori speciali, ad una *joint-venture* o ad un ente aggiudicatore facente parte di una *joint-venture*. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

**L'articolo 7** (*Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata*) stabilisce l'esclusione dall'ambito applicativo per le concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata oppure aggiudicati da una *joint-venture*, composta da più enti aggiudicatori. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

**L'articolo 8** (*Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza*) detta le previsioni in merito alla esclusione dal codice delle attività relative al gas e energia elettrica, acqua, elettricità, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi di trasporto, servizi postali, estrazione di petrolio, gas e prospezione ed estrazione di carbone o altri combustibili solidi, quando sono esposte direttamente alla concorrenza. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

**L'articolo 9** (*Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo*) concerne l'esclusione dall'applicazione del presente codice delle concessioni e degli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un'altra amministrazione o a un ente aggiudicatore o a un'associazione di amministrazioni o di enti aggiudicatori in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni normative. La disposizione ha carattere **ordinamentale** e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**L'articolo 10** (*Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali*), analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 31 del decreto legislativo 163 del 2006, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, interviene nell'ambito delle esclusioni relative a specifici settori, con specifiche previsioni relativamente ai contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

**L'articolo 11** (*Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia*) prevede l'esclusione dell'applicazione del codice agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile, nonché agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia, in quanto esercitano un'attività per la fornitura di energia e combustibili destinati alla produzione di energia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

**L'articolo 12** (*Esclusioni specifiche nel settore idrico*) introduce specifiche esclusioni nel settore idrico. In particolare, prevede che il codice non si applica alle concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, nonché per alimentare tali reti con acqua potabile. La norma specifica l'ambito di applicazione del codice e avendo, pertanto, natura **ordinamentale** non derivano da essa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 13** (*Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi*) introduce specifiche esclusioni per i settori speciali, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 163 del 2006. Nello specifico, si prevede che il codice non si applichi agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, nel caso in cui l'ente aggiudicatore non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.



**L'articolo 14** (*Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di una attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo*) introduce esclusioni relativamente all'applicazione del nuovo codice con riferimento agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli relativi agli appalti nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.

**L'articolo 15** (*Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche*) introduce esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nello specifico, si prevede che le disposizioni del nuovo codice non si applichino agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. La norma attiene all'ambito di applicazione del codice e riveste la natura **ordinamentale**. Non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 16** (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*), prevede i casi di non applicazione agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione o alle concessioni da aggiudicare o organizzare in base a norme internazionali. Tali casi di esclusioni erano già contemplati negli articoli 18 e 100 del decreto legislativo 163 del 2006. Viene, inoltre, richiamata l'esclusione nei casi di appalti, concorsi di progettazione e concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. La disposizione in parola non fa altro che precisare la portata applicativa del codice. Essa è di tipo **ordinamentale**. Non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 17** (*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi*) è relativo ad alcuni casi specifici di esclusione sia degli appalti che delle concessioni di servizi, dall'applicazione delle norme contenute nel codice. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere **ordinamentale**.



L'articolo 18 (*Esclusioni specifiche per contratti di concessione*) concerne gli specifici casi di non applicazione delle disposizioni del codice a talune concessioni di servizio. Si tratta di una norma di nuova previsione, ma, trattandosi di norma di natura **ordinamentale**, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 (*Contratti di sponsorizzazione*) disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti a questi assimilabili quando lo sponsor non è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore. La norma è di natura **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 (*Opera pubblica realizzata a spese del privato*) è relativa ai casi di esclusione dall'ambito del codice quando, a seguito di convenzione con soggetti privati da parte della amministrazione, le opere pubbliche sono realizzate a spese del privato. La norma attiene all'ambito di applicazione del codice. Ha natura **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 (*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*) stabilisce che la programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti avvenga attraverso il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici. Tali programmi, funzionali ad una effettiva programmazione delle attività e sono già compiuti oggi in via ordinaria. **Pertanto da tale articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 22 (*Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*), disciplina le modalità in cui si effettua il dibattito pubblico finalizzato a consentire la partecipazione dei soggetti portatori di interessi nell'ambito del procedimento finalizzato alla realizzazione di opere che hanno impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio. La norma disciplina altresì le modalità con cui, per finalità di trasparenza, si rendono pubblici gli esiti delle consultazioni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività consultive e partecipative già svolte da parte delle amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza e al cui adempimento, in ogni caso, le**



amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 23 (*Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi*) disciplina le modalità in cui si effettua la progettazione dei lavori pubblici, che viene articolata su tre livelli: progettazione di fattibilità, progettazione definitiva e progettazione esecutiva. La norma è di carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 (*Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*) individua i soggetti che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di **norma ordinamentale**.

L'articolo 25 (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*) è relativo, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di importanza archeologica, alle attività legate alla salvaguardia dell'interesse archeologico. **Tali attività sono già svolte, nell'ambito della legislazione di settore, sia da parte delle stazioni appaltanti, sia, più specificatamente, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono, comunque, all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 26 (*Verifica preventiva della progettazione*), è attuativo del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  $\pi$ ) della legge 28 gennaio 2016 n. 111, prevedendo che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifichi la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. **Le attività connesse a tali procedure sono già svolte da parte delle stazioni appaltanti come previsto dall'attuale codice dei contratti pubblici. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono, comunque, all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**



**L'articolo 27** (*Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori*) prevede che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni sia effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia ed alle disposizioni in materia di conferenza di servizi. **Le attività connesse a tali procedure sono già svolte da parte delle amministrazioni come previsto dall'attuale codice dei contratti pubblici. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono, comunque, all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 28** (*Contratti misti di appalto*), che recepisce gli articoli 3 della dir. 2014/24/UE e gli artt. 5 e 6 della direttiva 2014/25/UE, detta una disciplina per i contratti misti di appalto e la norma ha carattere **ordinamentale**. Non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 29** (*Principi in materia di trasparenza*), detta disposizioni volte a definire i principi in materia di trasparenza e la norma ha carattere **ordinamentale**. Non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 30** (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*), individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e la norma ha carattere **ordinamentale**. Non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 31** (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) disciplina il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, in modo parzialmente differente rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, definendone il ruolo e le funzioni. Si prevede, in particolare, che le amministrazioni aggiudicatrici, nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, con un atto formale adottato dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Le stazioni appaltanti, invece, che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento. Si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, possa essere definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici



del RUP, nonché su ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Il decreto determina altresì l'importo massimo e la tipologia, per i quali il RUP può coincidere con il progettista e/o con il direttore dell'esecuzione del contratto. **Si tratta di attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento)** prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente decreto o dalle norme vigenti. La norma esplicita le varie fasi delle procedure di affidamento. **Si tratta di una norma di carattere ordinamentale e pertanto non vi sono maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento delle predette attività, comunque, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)** prevede che l'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. Si prevede, inoltre, che restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali. L'articolo attiene alle procedure di vigilanza e di controllo sulle procedure di affidamento di appalti, anche con particolare riguardo alla attività di polizia giudiziaria per la repressione degli illeciti penali. **Rientrano, pertanto in compiti già svolti dalle amministrazioni e non producono, così, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni svolgono questi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)** stabilisce misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, come previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo in esame riprende la disciplina prevista dall'articolo 68-bis dell'attuale Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale) e non



comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, comunque, provvedono, come già previsto da normativa in materia, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 35** (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato degli appalti*) detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria e sul metodo di calcolo del valore stimato degli appalti. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

**L'articolo 36** (*Contratti sotto soglia*) dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

**L'articolo 37** (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché, per qualsiasi importo, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. L'articolo si inserisce nell'ambito della revisione dei criteri previsti in materia di acquisti di forniture e di servizi ed ha l'obiettivo di aggregare e centralizzare le committenze. **E', pertanto, una disposizione che rientra nell'ambito delle attività già espletate dalle pubbliche amministrazioni. Non vi sono effetti negativi sugli oneri di finanza pubblica e, comunque, le Amministrazioni devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 38** (*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*) prevede l'istituzione presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. **La disposizione rientra nell'attività afferenti la trasparenza delle procedure e non comporta nuovi oneri di finanza pubblica, in quanto rientra nella clausola di salvaguardia finanziaria**



**del presente codice. Le Amministrazioni, infatti, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 39** (*Attività di committenza ausiliarie*) dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza. Al di fuori di tali casi, si prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività ivi previste, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice. **La norma individua una serie di attività che vengono già espletate dalle pubbliche amministrazioni e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto le Amministrazioni devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 40** (*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*) in attuazione dei criteri contenuti nelle lettere i) e s) della legge n. 11 del 2016 ed innovando rispetto al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che, a decorrere, rispettivamente, dal 18 aprile 2017 e dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, a seconda che siano svolte dalle centrali di committenza o dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. **La disposizione rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.**

**L'articolo 41** (*Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza*) prevede che CONSIP S.p.A., i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, procedano alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, promuovendo anche un sistema di reti di committenza, finalizzato ad incrementare il ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, e l'effettiva partecipazione delle micro piccole e medie imprese, comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea. **La norma individua una serie di attività che vengono già espletate dalle pubbliche amministrazioni afferenti la semplificazione delle procedure e non comporta nuovi oneri di finanza pubblica, in quanto rientra nella clausola di salvaguardia**



**finanziaria del presente codice. Le Amministrazioni, infatti, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 42 (*Conflitto di interesse*) stabilisce che le stazioni appaltanti devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. La norma rientra nei compiti assegnati alle amministrazioni in materia di vigilanza del mercato in materia di concorrenza e di trasparenza. Pertanto, le attività previste dal presente articolo sono inserite nell'ambito di quelle già espletate dalle amministrazioni. Non vi sono, così, nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 43 (*Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi*) tratta di una disciplina assolutamente innovativa, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata. La norma è in linea con la normativa europea in materia di diritto di stabilimento. Rientra, pertanto, negli obblighi discendenti dal TFUE, che già sono imposti alle Amministrazioni. Non vi sono, così, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 44 (*Digitalizzazione delle procedure*) stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'AGID, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. La norma rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice,**



devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 45 (*Operatori economici*) indica i soggetti rientranti nella definizione di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tra i soggetti, rientranti nella definizione di operatori economici, sono inserite, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 aprile 2009, n. 33. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

L'articolo 46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, prevedendo che possano partecipare alle procedure in argomento specifiche categorie professionali. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 47 (*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*) prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento delle società di professionisti e di ingegneria debbano essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 48 (*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*) definisce sia il raggruppamento temporaneo di tipo verticale, i lavori scorporabili ed il raggruppamento di tipo orizzontale, nel caso di lavori; sia il raggruppamento di tipo verticale ed il raggruppamento orizzontale nel caso di forniture o servizi. La disposizione individua, inoltre, i loro casi di ammissibilità, i requisiti e le responsabilità. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 49 (*Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali*), chiarisce, rispetto alla formulazione contenuta nell'articolo 47 del **previgente** codice, il principio della parificazione delle condizioni di accesso degli operatori economici dei paesi firmatari degli accordi internazionali,



vincolanti per l'Unione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi. La norma discende dagli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di diritto di stabilimento. Rientra, pertanto, negli obblighi già sono imposti agli Stati e alle Amministrazioni. La norma, comunque, ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

**L'articolo 50** (*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*) prevede che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti disciplinati dal nuovo codice possano prevedere clausole sociali compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. La norma ha carattere **ordinamentale**, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

**L'articolo 51** (*Suddivisione in lotti*) prevede che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali. Resta fermo il divieto di suddividere e di aggregare al fine di eludere la normativa del codice. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

**L'articolo 52** (*Regole applicabili alle comunicazioni*) introduce l'obbligo, nei settori ordinari e speciali, di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Essa rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. **Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 53** (*Accesso agli atti e riservatezza*) tratta del diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, rimandando alla legge n. 241 del 1990, specificando che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. La disposizione è corollario dei principi di trasparenza e di accesso previsti dall'ordinamento, anche tramite mezzi informatici. **Pertanto, i compiti qui**



rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni, in quanto imposti dall'ordinamento vigente. Non vi sono, quindi, nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e in ogni caso le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, svolgono tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 54 (*Accordi quadro*) stabilisce le regole sulla conclusione degli accordi quadro da parte delle stazioni appaltanti. In particolare, si precisa che per gli appalti nei settori ordinari non si possono superare i quattro anni e gli otto anni, per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati, in relazione in particolare all'oggetto dell'accordo quadro. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo 55 (*Sistemi dinamici di acquisizione*) prevede che per gli acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione; si tratta di un procedimento interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. La norma rientra nell'ambito del processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici. **Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 56 (*Aste elettroniche*) disciplina l'utilizzo dell'asta elettronica individuando in quali specifici casi sia ammesso. La norma rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. **Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 57 (*Cataloghi elettronici*), introduce la previsione secondo la quale, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le



offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Si introducono, inoltre, particolari indicazioni riguardanti l'aggiudicazione di appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione. La norma rientra nell'ambito del processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, nonché nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. **Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)** prevede, coerentemente con la normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto delle regole generali stabilite per le comunicazioni e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Si prevede poi che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possano essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le tecnologie devono essere scelte in modo da assicurare l'accessibilità alle persone disabili, conformemente agli standard europei. **La norma rientra nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini. Pertanto, i compiti qui rappresentati sono già svolti dalle Amministrazioni e non comportano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Le Amministrazioni, per effetto della clausola di invarianza finanziaria del presente codice, devono svolgere tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 59 (Scelta delle procedure)** individua le procedure di scelta del contraente. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

**L'articolo 60 (Procedura aperta)** stabilisce che nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato possa presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.



**L'articolo 61** (*Procedura ristretta*) stabilisce che nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

**L'articolo 62** (*Procedura competitiva con negoziazione*) prevede che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

**L'articolo 63** (*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*) prevede che, nei casi e nelle circostanze indicate dall'articolo medesimo, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura. La norma individua i casi in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, nonché ulteriori casi in cui la medesima procedura è consentita, riferiti ai soli appalti pubblici di forniture. La norma ha carattere **ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

**L'articolo 64** (*Dialogo competitivo*) prevede che il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo per la scelta del contraente debba contenere specifica motivazione del ricorso a tale procedura di gara. L'obbligo di motivazione di un provvedimento amministrativo è insito nella legge n. 241 del 1990. La norma è di **natura ordinamentale** e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

**L'articolo 65** (*Partenariato per l'innovazione*) disciplina il partenariato per l'innovazione, un metodo innovativo della pubblica Amministrazione attuativo di uno dei principi cardine della Strategia Europea 2020 "ricerca e innovazione". E' una nuova procedura, non prevista nel decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano farvi ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. La procedura è strutturata in *steps* successivi, secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. **La disposizione**



non è di carattere obbligatorio, bensì è facoltativa. Pertanto, non comporta nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni vi faranno ricorso esclusivamente laddove abbiano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 66 (*Consultazioni preliminari di mercato*) è relativa alle consultazioni preliminari di mercato. La norma prevede l'espletamento di una procedura di consultazione attuativa dei principi della legge n. 241 del 1990, quali la partecipazione, la consultazione, la semplificazione e l'accesso documentale. **Le Amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 67 (*Partecipazione precedente di candidati o offerenti*) prevede misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente che abbia fornito la documentazione riguardante le consultazioni preliminari di mercato o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, e disponendo, come minima misura adeguata, la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente stesso alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione. La norma discende dagli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di diritto di tutela della concorrenza, nonché dei principi di partecipazione e di consultazione pubblica. Rientra, pertanto, negli obblighi già sono imposti alle Amministrazioni. **La norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 68 (*Specifiche tecniche*) prevede, in particolare, che le specifiche tecniche siano inserite nei documenti di gara e definiscano le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Si prevedono particolari misure per garantire che in tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, tali specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. **La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.**

L'articolo 69 (*Etichettature*) stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione



dell'appalto, per gli acquisti di lavori, forniture o servizi che hanno specifiche caratteristiche ambientali o sociali o di altro tipo, etichettature specifiche quale mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondano alle caratteristiche richieste. **La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.**

**L'articolo 70** (*Avvisi di preinformazione*) prevede che le stazioni appaltanti rendano nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le prescritte informazioni, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. **La norma rientra nell'ambito della trasparenza tra amministrazioni e cittadini. Si tratta di compiti già svolti dalle Amministrazioni e che sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 71** (*Bandi di gara*) dispone che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara siano redatti in conformità agli stessi. **Si tratta di una norma ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 72** (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*) disciplina le modalità di redazione e di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, compresa la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Le spese per la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione. **Si tratta di una norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti pertanto sono già previsti, e dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 73** (*Pubblicazione a livello nazionale*) disciplina le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi a livello nazionale (sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC). **Le attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



L'articolo 74 (*Disponibilità elettronica dei documenti di gara*) prevede, in via ordinaria, l'accesso con modalità elettronica ai documenti di gara che deve essere garantito da parte delle stazioni appaltanti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 75 (*Inviti ai candidati*) disciplina le modalità di invito che le stazioni appaltanti devono adottare nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione. Trattandosi di norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti pertanto sono già previsti, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 76 (*Informazione dei candidati e degli offerenti*) indica le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare in ordine alle procedure di gara. **Si tratta di una norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti sono già previsti, e dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 77 (*Commissione di aggiudicazione*) definisce la composizione della commissione giudicatrice e i requisiti dei commissari. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. **Si tratta di una norma mutuata dalla disciplina vigente, i cui adempimenti sono già previsti, e dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 78 (*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*) prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. **L'ANAC provvederà alla istituzione e alla gestione dell'Albo nazionale con le proprie risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 79 (*Fissazione di termini*) contiene disposizioni per la fissazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei termini per la ricezione delle offerte. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 80 (*Motivi di esclusione*), contiene le cause di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 81 (*Documentazione di gara*) prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice, sia acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici". **Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti farà fronte agli adempimenti connessi all'istituzione della suddetta Banca dati avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

L'articolo 82 (*Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*) introduce la facoltà, per le amministrazioni aggiudicatrici, di esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*) stabilisce i criteri di selezione degli operatori economici che concorrono alle gare e prevede, inoltre, l'ammissibilità del soccorso istruttorio. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 84 (*Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*), prevede l'attestazione, da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, del possesso dei requisiti di qualificazione per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro. La disposizione prevede, altresì, l'effettuazione da parte dell'ANAC di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti dei soggetti (SOA) attualmente operanti in materia di attestazione. **L'ANAC farà fronte agli adempimenti connessi alla ricognizione straordinaria di cui sopra avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**



**L'articolo 85** (*Documento di gara unico europeo*) stabilisce che al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), fornito esclusivamente in forma elettronica e che consiste in un'autodichiarazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 86** (*Mezzi di prova*) stabilisce quali certificati, dichiarazioni ed altri mezzi di prova le stazioni appaltanti possono esigere dagli operatori economici come prova dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 87** (*Certificazione delle qualità ambientali*) dispone che, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici richiedano, agli operatori economici, la certificazione di determinate qualità ambientali (compresa l'accessibilità per i disabili), le stesse amministrazioni devono riferirsi ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 88** (*Registro on line dei certificati (e-Certis)*) prevede che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in *e-Certis* e stabilite dalla Commissione europea siano costantemente aggiornate per il tramite della Cabina di regia. **Agli adempimenti connessi alla istituzione, presso la Cabina di regia, del registro on line (e-Certis), si farà fronte facendo ricorso delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 89** (*Avvalimento*) dispone che l'operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 90** (*Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni*), dispone che gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che



siano in possesso di una certificazione da parte di organismi di certificazione, possano presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. I certificati devono indicare le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione e la relativa classificazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 91** (*Riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare*) dispone che nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione - quando lo richieda la difficoltà o complessità dell'opera, della fornitura o del servizio - le stazioni appaltanti possono limitare il numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo di candidati qualificati. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 92** (*Riduzione del numero di offerte e soluzioni*) dispone che le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare o di soluzioni da discutere, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale il numero delle offerte deve comunque consentire di garantire una concorrenza effettiva. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 93** (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*) prevede che l'offerta presentata deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Sono, altresì, descritti i contenuti della garanzia. Trattandosi di norma **ordinamentale**, non ne derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 94** (*Principi generali in materia di selezione*) rinvia agli articoli successivi per l'individuazione dei criteri sulla base dei quali gli appalti devono essere aggiudicati, previa verifica della conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara. L'offerta medesima deve provenire da un offerente non escluso e che soddisfi i criteri di selezione



fissati dall'amministrazione aggiudicatrice. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 95** (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. La disposizione, inoltre, prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro. Sono stabilite, altresì, le modalità per la comunicazione delle varianti in corso d'opera dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ad appalti e concessioni. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 96** (*Costi del ciclo di vita*) contiene la descrizione di tutti i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro e prevede che le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Trattandosi di norma a carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 97** (*Offerte anormalmente basse*), stabilisce che gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 98** (*Avvisi relativi agli appalti aggiudicati*) detta regole, per le stazioni appaltanti, sulla pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 99** (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*) prevede l'obbligo per la stazione appaltante, ogniqualvolta vi sia un appalto o un accordo quadro di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di redigere una dettagliata relazione i cui contenuti vengono



specificatamente indicati. La relazione deve essere trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione o, quando ve ne sia richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 100** (*Condizioni di esecuzione dell'appalto*), modificando quanto previsto dall'articolo 69 del decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 163, prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti per l'aggiudicazione dell'appalto e che le condizioni di esecuzione di un appalto debbano essere indicate nel bando di gara o nei documenti di gara. Pertanto, trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 101** (*Soggetti delle stazioni appaltanti*) disciplina le funzioni del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori, individuando gli altri soggetti di cui le figure citate si avvalgono nella fase di esecuzione del contratto. La disciplina in questione, già prevista dagli articoli 10, 119, 130, 131 del d.lgs. 163 del 2006, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 102** (*Controlli sull'esecuzione e collaudo*) disciplina il collaudo dei lavori pubblici. La menzionata disciplina, che ricalca sostanzialmente quella prevista dall'art.141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **In particolare, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, al comma 8 è prevista l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti farà fronte all'adempimento di cui sopra avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 103** (*Garanzie per l'esecuzione*) disciplina le tipologie di garanzie che l'appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto. Trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 104** (*Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore*) disciplina il sistema delle garanzie di esecuzione e delle coperture assicurative, attualmente contenuta nell'articolo 113 del



decreto legislativo n. 163 del 2006, che disciplina la c.d. “garanzia globale” di esecuzione. La disposizione, che non innova in maniera sostanziale l’istituto in questione, già previsto dalla legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 105 (Subappalto)** disciplina il subappalto e le sue condizioni di ammissibilità. La disposizione, che trova corrispondenza nell’articolo 118 del codice vigente, nel prevedere particolari disposizioni a tutela dei prestatori di lavoro del subappaltatore, **determina sostanziali benefici a carico della finanza pubblica.**

**L’articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di validità)** prevede i casi nei quali i contratti di appalto e gli accordi quadro possono essere modificati senza l’espletamento di una nuova procedura d'appalto. La disposizione, a carattere ordinamentale, incide unicamente sulle vicende del rapporto contrattuale, e pertanto non ha impatti sulla finanza pubblica. **Per quanto riguarda l’obbligo previsto, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto, di pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la clausola di invarianza contenuta nel codice dà assicurazione che le Amministrazioni chiamate a rispettare tale obbligo devono farlo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L’articolo 107 (Sospensione)** disciplina i casi di sospensione e risoluzione dei contratti. La disposizione, a carattere **ordinamentale**, incide unicamente sulle vicende del rapporto contrattuale, e pertanto non ha impatti sulla finanza pubblica.

**L’articolo 108 (Risoluzione)** disciplina il rapporto obbligatorio conseguente alla risoluzione del contratto e dunque **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L’articolo 109 (Recesso)**, disciplina i casi di scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale da parte della stazione appaltante. **La disposizione, che non innova in maniera sostanziale l’istituto in questione, già previsto dalla legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L’articolo 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)** disciplina il procedimento per la stipula di un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori in caso di fallimento dell’appaltatore



ovvero di risoluzione del contratto. Trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 111** (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) disciplina il potere di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori e del relativo ufficio di direzione lavori. Trattandosi di disposizione a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 112** (*Appalti e concessioni riservati*) disciplina gli appalti e le concessioni riservati a talune categorie di operatori economici. La norma che è finalizzata a favorire l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 113** (*Incentivi per funzioni tecniche*) si prevedono incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, con espressa previsione che gli stessi gravino sugli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. **E' evidente che le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e, dunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.**

**Gli articoli da 114 a 121** indicano la disciplina applicabile e l'ambito soggettivo per i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori speciali: gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, richiamando espressamente le norme del codice che si applicano a tali settori speciali e prevedendo un rinvio alle specifiche norme previste nei settori ordinari in materia di esecuzione. **Trattasi di norme a carattere ordinamentale che non comportano oneri sulla finanza pubblica.**

**L'articolo 122** (*Norme applicabili*) indica le norme applicabili alle procedure di scelta del contraente nei settori speciali, con la precisazione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale** e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 123** (*Scelta delle procedure*), prevede le procedure di affidamento (aperte, ristrette o negoziate) cui gli enti aggiudicatori ricorrono nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, inclusi i casi in cui gli enti aggiudicatori possono utilizzare il dialogo competitivo. Sono, altresì, indicati i casi in cui l'offerta è irregolare ed inammissibile. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 124** (*Procedura negoziata con previa indizione di gara*), disciplina la partecipazione degli operatori economici alle procedure negoziate con previa indizione di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla vigente disciplina, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 125** (*Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara*), prevede i casi nei quali gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla vigente disciplina, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 126** (*Comunicazione delle specifiche tecniche*) dispone che, su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, indicando, altresì, le modalità per rendere disponibili tali specifiche tecniche. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 127** (*Norme applicabili e avviso periodico indicativo*), disciplina la pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori esclusi. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 128** (*Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione*) prevede la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi da rendere pubblico con un apposito avviso. **La disposizione è mutuata dalla disciplina vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 129** (*Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati*) stabilisce che i bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure, precisando le



informazioni che gli stessi devono contenere, nonché le modalità di pubblicazione. Prevede, inoltre, che entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori sono tenuti ad inviare un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. La disposizione, di natura **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 130** (*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*) prevede le modalità di redazione e pubblicazione di bandi, avvisi periodici indicativi, avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, avvisi relativi agli appalti aggiudicati, che devono essere conformi ai modelli di formulari redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 131** (*Inviti ai candidati*), prevede che, nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitino simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 132** (*Informazioni di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti*), prevede l'obbligo per gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione di informare, entro un termine di sei mesi, i richiedenti della propria decisione sulla qualificazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 133** (*Principi generali per la selezione dei partecipanti*), indica le disposizioni del presente codice cui far riferimento per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali. Stabilisce, inoltre, le regole per la selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati gli enti aggiudicatori devono utilizzare la banca dati istituita presso il MIT, ovvero possono accettare autocertificazioni e richiedere integrazioni. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 134** (*Sistemi di qualificazione*) prevede che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. I medesimi enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati e per il funzionamento del sistema di qualificazione. Trattandosi di **norma a carattere ordinamentale, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 135** (*Criteri di selezione qualitativa*) semplifica le analoghe procedure di cui alla disciplina vigente, prevedendo che gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi, accessibili agli operatori economici interessati, per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 136** (*Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione*), prevede che le norme e i criteri per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, possono includere i motivi di esclusione di cui al presente codice. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 137** (*Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi*), nel semplificare le analoghe procedure previste dalla disciplina vigente, disciplina le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso un accordo. In particolare, prevede che qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 138** (*Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture*), innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, prevede che la Cabina di regia informi la Commissione europea di ogni difficoltà incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 139 (*Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*), innovando rispetto al decreto legislativo n.163 del 2006, stabilisce che gli enti aggiudicatori conservano le informazioni relative ad ogni appalto o accordo quadro al fine di giustificare le decisioni inerenti, in particolare, la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti, il ricorso a procedura negoziate, la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti nonché l'eventuale ricorso all'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 140 (*Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali*) prevede che gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici vengano aggiudicati secondo le specifiche norme previste per gli appalti dei servizi sociali ad eccezione del caso in cui venga utilizzata una procedura negoziata, senza previo avviso di gara. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 141 (*Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali*) individua le disposizioni che si applicano ai concorsi di progettazione nei settori speciali stabilendo che gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviino un avviso sui risultati del concorso. Il predetto avviso deve essere trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del concorso medesimo. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 142 (*Pubblicazione degli avvisi e dei bandi*) prevede le modalità con cui le stazioni appaltanti devono operare per procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi sociali e per altri specifici servizi nei settori speciali. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 143 (*Appalti riservati per determinati servizi*) prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti in possesso di determinati requisiti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 144 (*Servizi di ristorazione*) disciplina le modalità di aggiudicazione dei servizi di ristorazione, stabilendo che sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta più vantaggiosa.



Riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica si dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti. E' inoltre prevista una disciplina innovativa e specifica in relazione all'attività di emissione di buoni pasto. L'attuazione di quest'ultima disposizione è demandata ad un decreto interministeriale MISE/MIT, sentita l'ANAC. Trattandosi di una norma di carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri.

**L'articolo 145** (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali*) definisce l'ambito di applicazione ai contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 146** (*Qualificazione*) prevede l'obbligo per i soggetti che operano nel settore dei beni culturali del possesso di adeguati requisiti di qualificazione e, pertanto, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento. I requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 147** (*Livelli e contenuti della progettazione*) prevede, per la progettazione di lavori aventi ad oggetto beni culturali, che sia richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento relativo ai livelli e contenuti della progettazione. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 148** (*Affidamento dei contratti*) prevede una disciplina speciale *ratione materiae* in tema di affidamento di lavori aventi ad oggetto beni culturali, il quale deve di norma essere separato rispetto ad altre categorie di opere; pertanto, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che per motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non derivano dalla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 149** (*Varianti*) prevede, per i contratti aventi ad oggetto beni culturali, la possibilità di varianti in corso d'opera, nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale, che si rendano necessarie per fatti verificatisi in corso e necessarie per la salvaguardia del bene. Trattandosi di norma a carattere **ordinamentale**, mutuata dalla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 150** (*Collaudo*) L'articolo prevede che per i lavori relativi ai beni culturali è obbligatorio il collaudo in corso d'opera e con decreto siano stabiliti specifiche disposizioni. Trattandosi di una norma a carattere **ordinamentale**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 151** (*Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato*) prevede disposizioni in materia di contratti di sponsorizzazione per i beni culturali e forme speciali di partenariato. Si dispone che con decreto ministeriale si adottino specifiche disposizioni volte ad individuare, nella materia dei beni culturali, forme di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire, anche mediante concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, anche con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili. Non è esclusa, infine, l'applicazione della finanza di progetto. Trattandosi di una norma a carattere **ordinamentale**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 152** (*Ambito di applicazione*), definisce l'ambito di applicazione dei concorsi di progettazione e detta regole procedurali. Trattandosi di disposizione di carattere **ordinamentale** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 153** (*Bandi e avvisi*) disciplina le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici indicano e gestiscono i concorsi di progettazione. Si tratta di disposizione di carattere **ordinamentale** dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 154** (*Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti*) prevede che le procedure relative all'aggiudicazione dei contratti di appalto nei settori ordinari sono applicabili ai concorsi di progettazione. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la disposizione prevede che la stazione appaltante possa procedere all'esperimento di un concorso di



progettazione articolato in due gradi. **Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

**L'articolo 155** (*Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione*) determina la composizione della commissione giudicatrice. In particolare, prevede che la commissione giudicatrice sia composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione. Inoltre, stabilisce che, qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente. **Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

**L'articolo 156** (*Concorso di idee*) In primo luogo, la disposizione precisa che le norme dettate per i concorsi di progettazione dal presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio, previsto dal bando. **Trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 157** (*Altri incarichi di progettazione e connessi*) stabilisce che gli incarichi di progettazione, relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità previste dal nuovo codice per i contratti di appalto nei settori ordinari di rilevanza comunitaria. **Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

## CAPO V

### SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

**L'articolo 158** (*Servizi di ricerca e sviluppo*) recepisce quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 32 della direttiva 2014/25/UE e dall'articolo 25 della direttiva 2014/23/UE. La norma chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione relativamente ai servizi di



ricerca e sviluppo. Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**CAPO VI**  
**APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI**  
**SEZIONE PRIMA**  
**DIFESA E SICUREZZA**

**L'articolo 159** (*Difesa e sicurezza*) esclude l'applicazione delle regole sulla evidenza pubblica per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato possa essere garantita mediante misure meno invasive. In considerazione delle peculiarità dell'Amministrazione della difesa, è espressamente previsto che, in deroga alle disposizioni sul responsabile unico del procedimento, questa possa nominare un responsabile per ogni fase della procedura. Viene infine rinviata ad un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio, anche relativamente agli interventi da eseguirsi per effetto di accordi internazionali, nonché in relazione ai lavori in economia eseguiti da truppe e reparti del genio militare. Si prevede, infine, che per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia. **La disposizione non determina effetti dal punto di vista finanziario.**

**L'articolo 160** (*Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza*) disciplina i contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, al fine di individuare la disciplina applicabile. **Trattasi di disposizione ordinamentale che non ha impatto sulla finanza pubblica.**

**L'articolo 161** (*Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali*) stabilendo che siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli appalti pubblici ed i concorsi di progettazione nonché le concessioni in materia di difesa o di sicurezza, disciplinate da norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale concluse tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni. **Trattasi di**



**disposizioni che dettano regole procedurali, come tali insuscettibili determinare effetti sulla finanza pubblica**

**L'articolo 162 (Contratti segreti)** La disposizione in esame stabilisce una generale disciplina per i contratti di lavori, servizi e forniture segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Innovando rispetto alla disciplina vigente, si dispone che gli atti relativi ai contratti segreti, sinora sottoposti solo al controllo successivo della Corte dei conti, siano sottoposti anche al controllo preventivo della stessa Corte dei Conti, che deve esprimersi sulla legittimità e regolarità dei contratti stessi. La Corte dei Conti, **ad invarianza di oneri**, effettua il controllo in modo tale da assicurare la necessaria riservatezza degli atti.

**L'articolo 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)** disciplina i contratti di appalti in caso somma urgenza e di protezione civile. Si prevede che per agevolare la scelta dei contraenti, le Prefetture, d'intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il MIBACT (per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali), predispongono elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiesti più ricorrenti in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. In considerazione dell'eccezionalità della procedura è prevista la massima trasparenza degli atti relativi all'intervento che sono pubblicati sul profilo del committente. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti di affidamento vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. Trattasi di disposizioni ordinamentali, mutate in parte dalla disciplina previgente, sulla quale si interviene solo per assicurare una maggiore trasparenza ed un più incisivo controllo riconosciuto in capo all'ANAC, che si aggiunge, in ogni caso, ai controlli di legittimità già esistenti. **Ovviamente le Prefetture, le amministrazioni pubbliche coinvolte e l'ANAC dovranno far fronte a tali adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**PARTE III**  
**CONTRATTI DI CONCESSIONE**  
**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE**  
**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**



**L'articolo 164** (*Oggetto e ambito di applicazione*) prevedendo l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni relative alle procedure per l'aggiudicazione delle concessioni. **Trattasi di disposizione di mero rinvio alle disposizioni normative applicabili alle concessioni, dalla stessa non deriva alcun onere a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 165** (*Concessioni*) introduce nel nostro ordinamento, in attuazione della direttiva comunitaria, la disciplina sulle concessioni, chiarendo che si tratta di contratti caratterizzati dal trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che le variazioni del mercato incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Sotto il profilo finanziario, si segnala in particolare:

- che le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario;
- che l'equilibrio economico finanziario rappresenti il presupposto per una corretta allocazione dei rischi e che, ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili;
- che l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari;
- che la sottoscrizione del contratto di concessione sia condizionata alla presentazione del contratto di finanziamento.

**Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 166** (*Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche*) recepisce il principio, secondo il quale le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione della prestazione in conformità al diritto nazionale ed europeo. In particolare, la disposizione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche in materia concessioni e purchè tale scelta risponda all'esigenza di gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, nonché la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e



dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 167** (*Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni*) disciplina i metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni. Trattasi di disposizione dalla quale non discende alcun onere a carico della finanza pubblica. Si prevede espressamente il divieto di pervenire al frazionamento di una concessione al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino e si introduce una specifica disciplina relativamente all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti. Ciò al fine di evitare l'affidamento di concessioni in casi in cui tale affidamento possa non risultare conveniente per le amministrazioni concedenti.

**L'articolo 168** (*Durata delle concessioni*) stabilisce che la durata massima delle concessioni deve essere limitata, determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario ed è commisurata al valore della concessione. **Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 169** (*Contratti misti di concessioni*) disciplina i contratti misti di concessione, prevedendo che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. **Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

## CAPO II

### GARANZIE PROCEDURALI

**L'articolo 170** (*Requisiti tecnici e funzionali*) definisce i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. La disposizione stabilisce che tali requisiti, relativi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti - purché collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso - sono definiti nei documenti di gara. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 171 (*Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione*) stabilisce le garanzie procedurali minime che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare nell'aggiudicazione delle concessioni, specificando che l'aggiudicazione delle concessioni è subordinata al soddisfacimento di specifiche circostanze riferite all'offerta ed all'offerente. **Trattasi di disposizioni ordinamentali, da cui non discendono nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 172 (*Selezione e valutazione qualitativa dei candidati*) prevede la procedura di selezione dei concorrenti per l'aggiudicazione dei contratti di concessione. In particolare, la norma stabilisce che le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, si prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. **Trattasi di funzioni che già sono previste a legislazione vigente e che vengono semplicemente estese alle procedure di affidamento delle concessioni, con la conseguenza che le stesse non impattano in alcun modo sotto il profilo finanziario.**

L'articolo 173 (*Termini e criteri di aggiudicazione*) La disposizione precisa che le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri previsti per l'affidamento dei contratti di appalto. Dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

### CAPO III

#### ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

L'articolo 174 (*Subappalto*) prevede una disciplina per il sub affidamento del contratto di concessione, analoga a quella prevista per il subappalto. Si prevede che il concessionario è obbligato solidalmente con il sub-appaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente.



Si tratta dunque di una disposizione che può incidere positivamente sulla finanza pubblica, in quanto tende a far emergere il lavoro sommerso e ad arginare fenomeni di evasione contributiva. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 175** (*Modifica dei contratti durante il periodo di validità*) precisa le ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione, senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione. **Trattasi di disposizione ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 176** (*Risoluzione del contratto*) La disposizione prevede due casi di annullamento d'ufficio della concessione. Tali ipotesi riguardano: il caso in cui il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80, che disciplina espressamente i motivi di esclusione, e il caso in cui la stazione appaltante abbia violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario, si applichino le disposizioni riferite al caso della risoluzione della concessione per inadempimento della stazione appaltante. In tal caso si riconoscono al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

Si stabilisce, infine, che tali ultime somme siano destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, dedicato alla emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte di società di progetto, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del codice e siano indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. **Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale, che disciplinano le vicende del rapporto contrattuale e, dunque, non comportano oneri sulla finanza pubblica. Con riferimento alla**



determinazione delle somme, si evidenzia che nella disposizione sono stati, sostanzialmente, trasfusi i contenuti del vigente articolo 158 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'articolo 177 (*Affidamenti dei concessionari*) Si prevede che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del codice siano obbligati ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica. Per la restante parte si prevede che essa possa essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Il rispetto di tali previsioni è affidato all'ANAC. Trattasi di disposizione da cui non derivano oneri per la finanza pubblica, posto che l'ANAC dovrà far fronte a tali adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 178 (*Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio*), La norma disciplina la materia delle concessioni autostradali, in conformità alla normativa europea, nell'ottica di assicurare la massima apertura al mercato ed evitare proroghe e rinnovi contrattuali in assenza di procedure ad evidenza pubblica. **Si tratta, dunque, di disposizione che non impatta sulla finanza pubblica e dalla quale possono derivare benefici in termini competitività.**

## PARTE IV

### PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

L'articolo 179 (*Disciplina comune applicabile*) individua le disposizioni applicabili anche con riferimento ai servizi. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

## TITOLO I

### PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

L'articolo 180 (*Partenariato pubblico privato*) e l'articolo 181 (*Procedure di affidamento*) individuano una disciplina innovativa e organica con lo scopo di promuovere una sinergia tra poteri pubblici e privati per finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici. **Ciò**



sotto il profilo finanziario risulta particolarmente vantaggioso ai fini della realizzazione di progetti particolarmente complessi ed innovativi, in quanto la cooperazione con i privati fa sì che l'amministrazione possa vedere aumentate le risorse a disposizione e acquisire soluzioni innovative, attingendo a capitali privati. Nel contempo, la nuova disciplina può fungere da stimolo per l'economia nel suo complesso, in quanto si prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire non solo dal canone riconosciuto dall'ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, ad esempio, l'introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Per la prima volta si distingue il ricorso al PPP per la realizzazione delle c.d. "opere a freddo" e "opere a caldo", a seconda che le stesse siano o meno dotate di un'intrinseca capacità a generare reddito attraverso ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito. La disposizione chiarisce che la corretta allocazione e distribuzione dei rischi trova presupposto nell'equilibrio economico finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Infine, la norma prevede che la sottoscrizione del contratto di partenariato pubblico privato avvenga contestualmente al perfezionamento del contratto di finanziamento, onde evitare rischi di insolvenza. Si prevede che la scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo e che l'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. **Tali strumenti di monitoraggio dovranno essere attivati e gestiti dalle stazioni appaltanti a risorse invariate.**

**L'articolo 182** (*Finanziamento del progetto*) prevede, per il finanziamento dei contratti, la possibilità del ricorso alla finanza di progetto. Il contratto deve definire i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio e le conseguenze che potrebbero derivare dall'anticipata estinzione del negozio. Nel caso in cui dovessero verificarsi fatti non riconducibili all'operatore economico e che incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario, si dovrà procedere alla revisione dello stesso. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle



condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.

**L'articolo 183** (*Finanza di progetto*), in analogia all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di finanza di progetto, nell'ottica di assicurare un più ampio ed efficace ricorso al tale strumento. La disposizione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sono, altresì, precisati gli aspetti delle proposte che devono essere esaminati e valutati e che le offerte debbano contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. La seconda parte dell'articolo è dedicata alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. In tal caso la proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare, entro tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine all'amministrazione è consentito di invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Si stabilisce che il progetto di fattibilità, eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione ed è posto in approvazione. E' previsto che il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 184** (*Società di progetto*), in analogia all'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizioni in materia di società di progetto, disponendo che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione o per la gestione di una infrastruttura o di



un nuovo servizio di pubblica utilità debba prevedere la facoltà per l'aggiudicatario di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Si prevede che la società così costituita diventi la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. **Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 185** (*Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto*), in analogia all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta disposizione in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto, prevedendo, tra l'altro, che, al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possano emettere obbligazioni e titoli di debito, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati. A garanzia degli investitori, la norma prevede che la documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. In particolare, dispone che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. **Trattasi di disposizione che non incide in modo innovativo sulla finanza pubblica, in quanto si limita ad affinare e rendere più garantista una disciplina già esistente.**

**L'articolo 186** (*Privilegio sui crediti*), in analogia all'articolo 160 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di privilegio sul credito, disponendo che i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi abbiano privilegio generale sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali. **Trattasi di disposizione che non ha impatti sulla finanza pubblica.**

**L'articolo 187** (*Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità*), in analogia all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di locazione



finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. **La disposizione non presenta alcun profilo di novità per quanto riguarda eventuali effetti sulla finanza pubblica**

**L'articolo 188** (*Contratto di disponibilità*) reca una disciplina puntuale del contratto di disponibilità e prevede che l'affidatario del contratto di disponibilità sia retribuito con i seguenti corrispettivi: un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; mediante un eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera stessa, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice e da un eventuale prezzo di trasferimento, sempre in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. Si prevede che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto dovrà determinare le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti e, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa saranno a carico del soggetto aggiudicatore. Si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba valutare le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'attività di collaudo è, invece, posta in capo alla stazione appaltante che verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti. Si prevede, infine, che l'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resti in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 189** (*Subentro*) disciplina il subentro prevedendo che, nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunichi per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori sono tenuti ad indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. La norma precisa che l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine



indicato dalla stazione appaltante e che il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

**L'articolo 190** (*Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale*) si tratta di interventi, sostanzialmente, già previsti a legislazione vigente, in particolare **In particolare, il comma 1 riproduce il contenuto dell'articolo 24 del decreto legge n. 133 del 2014 e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il comma 2 riproduce il comma 4 dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10; i commi 3,4,5,6,7, riproducono il contenuto dell'articolo 23 del decreto legge n. 185 del 2008 e dall'articolo 4 della legge n. 10 del 2013.** La norma prevede che gli enti territoriali possano definire, con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. **La neutralità finanziaria di detta previsione è assicurata in quanto si tratta di una disposizione ricognitiva che si sostituisce, alle abrogande analoghe disposizioni già richiamate.**

**L'articolo 191** (*Cessione di immobili in cambio di opere*) prevede che il bando di gara possa stabilire a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più funzioni di pubblico interesse. Si precisa che possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione. **Trattasi di disposizione dalla quale potrebbero derivare effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto un bene pubblico che non soddisfa più il pubblico interesse potrebbe essere "monetizzato e diventare corrispettivo per la realizzazione di un'opera rispondente al pubblico interesse.**

## TITOLO II IN HOUSE



**L'articolo 192** (*Regime speciale degli affidamenti in house*), in aderenza al criterio di cui alla lettera eee) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 11 del 2016, introduce un regime speciale per gli affidamenti *in house*. Esso prevede, l'istituzione presso l'ANAC, l'istituzione di un elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ciò al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblicità. Tale iscrizione consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. La disposizione prevede inoltre che le stazioni appaltanti devono comunque effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. **La clausola di invarianza garantisce che tali nuove funzioni siano svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 193** (*Società pubblica di progetto*) prevede la stipula di un accordo di programma tra soggetti pubblici e, ove opportuno, la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorquando il progetto di fattibilità preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici. Si stabilisce che tale società, che può avere carattere anche consortile, è partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. L'articolo individua i compiti e le competenze attribuiti a tale società, tra i quali si evidenziano le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. Si prevede, infine, che i soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possano contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### TITOLO III

#### CONTRAENTE GENERALE

**L'articolo 194** (*Affidamento a contraente generale*) disciplina l'affidamento unitario a contraente generale, introducendo le modifiche chieste dal legislatore delegante. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 195** (*Procedure di aggiudicazione del contraente generale*) disciplina le modalità di aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 196** (*Collaudo*), prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture secondo modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 197** (*Sistema di qualificazione del contraente generale*) istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali ed individua gli operatori economici che possono richiedere la qualificazione. **L'articolo 198** (*Norme di partecipazione alla gara del contraente generale*) prevede gli elementi che i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere agli offerenti per le singole gare. Essendo le disposizioni di carattere **ordinamentale** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 199** (*Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale*) stabilisce che l'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali venga rilasciata secondo le procedure ordinarie. **La disposizione non ha effetti finanziari.**

## PARTE V

### INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

**L'articolo 200** (*Disposizioni generali*) stabilisce norme generali in materia di valutazione, pianificazione e programmazione di infrastrutture e insediamenti prioritari. In particolare si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuti e, conseguentemente, inserisca negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La realizzazione di tali opere può essere oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto e qualunque altra forma di affidamento prevista dal codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare. In sede di prima individuazione, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui, anche



avvalendosi della Struttura Tecnica di Missione, una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e ne proponga l'inserimento nel primo documento pluriennale di pianificazione (*project review*). Trattandosi di una norma a carattere **ordinamentale**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tali attività saranno svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane e strumentali disponibili.

**L'articolo 201** (*Strumenti di pianificazione e programmazione*) stabilisce che l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avviene tramite strumenti di pianificazione e programmazione generale quali il piano generale dei trasporti e della logistica e il documento pluriennale di pianificazione. Il piano generale dei trasporti e della logistica dovrà contenere le linee strategiche delle politiche delle mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del paese. Il Piano, sarà adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza Unificata e sentite le commissioni parlamentari competenti. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), oltre a rappresentare un adempimento normativo secondo le previsioni del decreto legislativo 228 del 2011, costituirà la leva attraverso la quale innescare il mutamento nell'approccio alla valutazione delle opere e conterrà l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è stata valutata meritevole di finanziamento, nonché l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica da realizzarsi in coerenza con il PGTL. L'articolo, inoltre, prevede, ai fini dell'inserimento nel DPP, che gli enti territoriali e gli altri enti competenti trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011. Si tratta di disposizioni **ordinamentali** e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; in ogni caso le attività saranno svolte dalle pertinenti strutture amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane e strumentali disponibili.

**L'articolo 202** (*Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie*) in linea con le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due distinti Fondi: il Fondo per la progettazione di fattibilità e la *project review* delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e



il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. I Fondi sono costituiti attraverso la confluenza delle risorse disponibili sul capitolo 7514 (Fondo infrastrutture) previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sul capitolo 7685 (Fondo revoche) previsto dal comma 6 del citato art. 32 del decreto legge 6 luglio 2011, sul capitolo 7536 (Continuità cantieri) previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte sul capitolo 7060 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche" dove confluiscono le opere della legge obiettivo. L'individuazione delle risorse assegnate ai predetti fondi sarà definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente riqualificazione della spesa. In particolare, lo scopo del Fondo per la progettazione è quello di finanziare una progettazione di qualità, coerente con la programmazione, in modo che una volta approvati e verificata la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dei progetti, gli stessi possano accedere alle diverse fonti di finanziamento disponibili, tenuto anche conto della previsione di spesa coerente con il cronoprogramma di realizzazione dell'opera. Una volta approvato il progetto a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità l'opera potrà essere finanziata a valere sul Fondo opere. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e di assegnazione delle risorse dei fondi e di riprogrammazione delle stesse a seguito di rinuncia, revoca e rideterminazione a seguito delle attività di *project review*, sulla base dei criteri definiti nel Documento Pluriennale di Pianificazione. **L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la norma genererà un circuito virtuoso, consentendo il reimpiego dei finanziamenti revocati nell'ambito dell'attività di *project review* per la progettazione e la realizzazione delle opere meritevoli di inserimento nel DPP, conseguendo le specifiche finalità di revisione della spesa.**

**L'articolo 203** (*Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari*) prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.



**L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto saranno utilizzati i sistemi di monitoraggio già in uso presso le Amministrazioni competenti.**

**PARTE VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**  
**TITOLO I**  
**CONTENZIOSO**  
**CAPO I**  
**RICORSI GIURISDIZIONALI**

**L'articolo 204 (Ricorsi giurisdizionali)** prevede che gli atti delle procedure di affidamento di commesse pubbliche, nonché i connessi provvedimenti dell'ANAC, siano impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente. In attuazione di uno specifico principio di delega, al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche e avere un effetto deflattivo sul futuro contenzioso, sono apportate modifiche al codice del processo amministrativo. Si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziaria e tecnico-professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo, precludendosi la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. Si dispone, inoltre, che. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio. Il giudizio è definito in camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi. Si dispone, inoltre, che il Tribunale amministrativo regionale depositi la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni. Si stabilisce che nel giudizio di appello la sentenza di rigetto possa essere motivata richiamando le argomentazioni della sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Sono, da ultimo, previste forme di proposizione di ricorso cumulativo. **Trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, ma anzi dalla predette disposizioni possono derivare effetti positivi sia in termini di riduzione del contenzioso che in termini acceleratori delle**



controversie.

## CAPO II

### RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Gli articoli da 205 a 211 definiscono i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. In particolare:

**L'articolo 205** (*Accordo bonario per i lavori*) e **l'articolo 206** (*Accordo bonario per i servizi e le forniture*) definiscono, rispettivamente, il procedimento dell'accordo bonario per i lavori, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, estendendolo, con l'articolo 206, anche ai servizi e le forniture, quando insorgano controversie in fase esecutiva. Si tratta di **disposizioni procedurali**, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 207** (*Collegio consultivo tecnico*) Si prevede che le parti, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, possano prevedere, non oltre 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione, l'istituzione di un collegio consultivo tecnico formato da tre membri di esperienza e adeguata qualificazione, per formulare in forma scritta, nel caso in cui insorgano controversie, proposte di soluzione. **Si tratta di una norma procedurale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 208** (*Transazione*) stabilisce che le amministrazioni possono transigere solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 209** (*Arbitrato*) Disciplina l'Arbitrato. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 210** (*Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari*) In attuazione di un espresso principio di delega istituisce presso l'ANAC la camera arbitrale che cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri e dei segretari, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del collegio arbitrale. Pubblica altresì sul sito dell'ANAC l'elenco degli arbitrati in corso e di quelli definiti, nonché i nominativi e i compensi degli arbitri. **Tale disciplina rafforza il ruolo dell'ANAC in funzione anticorruzione. La**



**clausola di invarianza garantisce che tali nuove funzioni siano svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)** Stabilisce che su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l'Autorità accerti violazioni che determinerebbero l'annullabilità d'ufficio di uno dei provvedimenti ricompresi nella procedura invita la stazione ad agire in autotutela e a rimuovere gli effetti degli atti illegittimi. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'ANAC comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tra 250 euro e 25.000 euro poste a carico del dirigente responsabile. **Si tratta di una nuova fattispecie sanzionatoria non prevista a legislazione vigente Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi.**

## **TITOLO II GOVERNANCE**

**L'articolo 212 (Indirizzo e coordinamento)** Si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito di: effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice; di esaminare le proposte di modifiche normative nella materia di interesse valutandone il relativo impatto sul sistema normativo vigente; di promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto. Si stabilisce, inoltre, che la Cabina di regia segnali eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle PMI. **La Presidenza del Consiglio farà fronte all'istituzione della cabina di regia con le risorse del proprio bilancio autonomo. Conseguentemente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

**Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione)** Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione)  
L'articolo attribuisce all'ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l'attività



di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. La stessa disposizione riconosce all'ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico. E' confermato inoltre il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 163 del 2006, che attribuiva all'Anac il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa ANAC nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento. L'articolo introduce infine una nuova fattispecie di sanzioni irrogate dall'ANAC, correlate alla modifica dell'istituto dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211. Tale articolo, modifica infatti la natura del parere dell'Anac rendendolo, ove richiesto, vincolante per l'amministrazione e prevedendo sanzioni a carico delle amministrazioni nel caso in cui queste ultime non si conformino alle raccomandazioni vincolante dell'Autorità. Tali sanzioni di nuova istituzione, vengono versate al fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alla premialità delle stazioni appaltanti. Trattandosi di sanzioni eventuali, gli strumenti premianti saranno utilizzati nei limiti di quanto incamerato.

**L'articolo 214** (*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione*)

Analogamente al codice previgente definisce compiti e funzioni del Ministero delle infrastrutture in materia, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli altri interventi ed effettui, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture. In particolare il Ministero: promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori; provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di verifica dello stato della realizzazione delle infrastrutture; ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto. La disposizione riproduce altresì la norma del previgente codice che stabiliva che il predetto dicastero potesse avvalersi, per tali compiti, di una Struttura tecnica di missione, per le attività di indirizzo e



pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture. La predetta Struttura svolgerà, anche le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. L'articolo dispone, infine, che il Ministero anche per le esigenze di detta Struttura tecnica, possa avvalersi, quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. **Si tratta di compiti e funzioni ed organismi già previsti nella legislazione vigente, e pertanto la copertura è già prevista in legge vigente.** Gli oneri derivanti dal funzionamento della Struttura tecnica di missione nonché quelli relativi avvalimento di soggetti terzi utilizzati per le attività della Struttura medesima trovano già oggi la loro copertura con le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alla legge 17 maggio 1999, n. 144. Pertanto dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 215 (*Consiglio superiore dei lavori pubblici*) riprende la normativa vigente, introducendo delle disposizioni acceleratorie dei procedimenti, lasciandone immuta la composizione e l'ordinamento. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

L'articolo 216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) definisce l'entrata in vigore delle disposizioni nonché le necessarie disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare prevede che il codice si applichi alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 217 (*Abrogazioni*) dispone le abrogazioni. Si tratta di norma **ordinamentale** che non comporta oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 218 (*Aggiornamenti*) prevede che tutte le modifiche concernenti il codice e le materie da esso trattate devono essere fatte mediante espressa modifica del codice stesso

L'articolo 219 (*Clausola di invarianza*) contiene le clausole di invarianza.

L 5 MAR. 2016

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

